

SENATO DELLA REPUBBLICA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016

262^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri
(Esame e rinvio)

Il relatore **VACCARI** (PD) ricorda che, il disegno di legge d'iniziativa parlamentare, è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, in considerazione della rilevanza dei contenuti fortemente attesi dai Comuni italiani che, nella maggior parte, sono di piccole dimensioni. In particolare, l'articolo 1 enuclea le finalità della proposta di legge, che riguarda i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Esse consistono, ai sensi del comma 1, nel favorire e promuovere lo sviluppo sostenibile economico, sociale, ambientale e culturale, nel promuovere l'equilibrio demografico del Paese favorendo la residenza in tali Comuni e nel promuovere la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. Il disegno di legge indica altresì la finalità di favorire l'adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento al sistema dei servizi essenziali e con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. I commi 2 e 3 provvedono alla definizione di "piccolo Comune", ancorandola, in una prima parte, alle caratteristiche dimensionali del Comune, che deve avere una popolazione residente fino a 5.000 abitanti o essere stato istituito a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. Il comma 2 richiede, in aggiunta, che il Comune rientri in una delle tipologie ivi indicate, affinché possa beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge. Il provvedimento definisce lo strumento per stabilire, rispettivamente, i criteri per la definizione dei parametri relativi alle tipologie di piccoli Comuni (comma 4), e l'elenco dei piccoli Comuni ai fini dell'applicazione delle previsioni normative introdotte (comma 5). Si prevede per quest'ultimo elenco l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata, con un aggiornamento a cadenza triennale. Gli schemi di decreto previsti dal provvedimento devono essere trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni. Inoltre, si stabilisce, al comma 8, che le Regioni possano definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla proposta di legge in esame per il raggiungimento delle finalità indicate, anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di attività e servizi, demandando agli enti indicati la promozione della qualità e dell'efficienza dei servizi essenziali nei piccoli Comuni con riguardo ad una serie di ambiti, quali ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti, viabilità, servizi postali nonché al ripopolamento dei Comuni in questione anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione alla residenzialità. Si prevede la facoltà nei piccoli Comuni, anche in forma associata, di istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi per i cittadini nonché la possibilità anche di stipulare apposite convenzioni con i concessionari di servizi. L'articolo 3 istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, per il finanziamento di investimenti per una serie di finalità, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2013. Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse, i commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei

piccoli Comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale. La disposizione consente il cumulo delle risorse erogate con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. In materia di recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi, l'articolo 4 prevede la possibilità, per i piccoli Comuni, di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Per la realizzazione degli interventi i Comuni possono anche avvalersi del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni istituito dall'art. 3. Il comma 4 detta disposizioni per la realizzazione di alberghi diffusi mentre il comma 5 prevede lo svolgimento di verifiche indipendenti dei livelli qualitativi degli interventi previsti dall'articolo in esame. L'articolo 5 consente ai piccoli Comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale di cui all'articolo 3, di adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado. L'articolo 6 consente ai piccoli Comuni di acquisire o stipulare intese per il recupero di case cantoniere e di stazioni ferroviarie non più utilizzate, nonché di acquisire sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario per finalità connesse alla valorizzazione dei propri territori. Il comma 3 dispone che ai piccoli Comuni si applichino le disposizioni relative al riconoscimento di aspetti e caratteri peculiari del paesaggio, con particolare riferimento ai siti della lista UNESCO, di cui all'articolo 135, comma 4, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'articolo 7 attribuisce ai piccoli Comuni la facoltà, anche in forma associata, di stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti. L'articolo 8 detta norme per lo sviluppo della rete in banda ultra larga, stabilendo che le aree dei piccoli Comuni per le quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce possano essere destinatarie delle risorse previste, in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015, per le aree a fallimento di mercato. Si prevede inoltre che i progetti informatici riguardanti i piccoli Comuni conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, abbiano la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*. L'articolo 9, comma 1, consente nei piccoli Comuni il ricorso alla rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per favorire l'attività di incasso e trasferimento di somme; i commi 2 e 3 attribuiscono ai piccoli Comuni le facoltà di proporre iniziative per lo sviluppo dell'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi, nonché di stipulare apposite convenzioni affinché i pagamenti su conti correnti possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di Comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nonché di affidare a Poste italiane S.p.A. la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa. L'articolo 10 prevede che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova la stipulazione di una intesa tra Governo, Associazione nazionale dei Comuni italiani, Federazione italiana editori giornali e rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, onde adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli Comuni. Ai sensi dell'articolo 11, i piccoli Comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Secondo quanto previsto dall'articolo 12, essi destineranno specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta, con priorità in relazione ai prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile. Gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale degli acquisti a questi prodotti e viene fatta salva, infine, la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta. L'articolo 13 reca disposizioni in materia di attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane, mentre l'articolo 14 prevede che ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), le regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, predisponga iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli Comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica. L'articolo 15, commi 1 e 2, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, predispone, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati in tali aree, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei

medesimi plessi. Il comma 3 dell'articolo 15 prevede che, nell'ambito del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica e dei Documenti Pluriennali di Pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i Comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i Comuni capoluogo di provincia e regione. L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 17 dispone che nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni recate nel provvedimento trovino applicazione compatibilmente a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il relatore **MANCUSO** (AP (NCD-UDC)) sottolinea la rilevanza delle problematiche degli enti locali di piccole dimensioni. Ricorda poi che, nella scorsa legislatura, l'*iter* di un analogo disegno di legge non è stato coronato dalla conclusione, che adesso sembra invece a portata di mano. Evidenzia infine che più di 5.000 Comuni italiani risulterebbero interessati dalle disposizioni in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.50.